Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma — Giovedì 27 aprile** — **Numero 99**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,80 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

AVVISO

Si rende noto che per effetto del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento della tariffe per le inserzioni sulla *Gazzetta ufficiale*, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 527 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto 13 luglio 1919, n. 1177;

Visto il R. decreto 4 novembre 1919, n. 2225, che istitutisce un fondo per i provvedimenti di assistenza ai combattenti più bisognosi, da erogarsi per disposizione del ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra su parere di una Commissione da esso nominata di concerto col ministro dell'interno, e composta come all'art. 3 del decreto stesso;

Riconosciuta l'opportunità di modificare detta Commissione, includendo tre membri rappresentanti rispettivamente il ministro della guerra, quello del lavoro, l'Opera nazionale combattenti e portando da tre a quattro membri scelti tra ex combattenti;

Visto il R. decreto 25 novembre 1919, n. 2200, ed il R. decreto 17 giugno 1920, n. 908;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pel tesoro, di concerto coi ministri per l'interno, per la guerra e per il lavoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 3 del Nostro decreto 4 novembre 1919, n. 2225 è sostituito il seguente:

« L'erogazione dei fondi è disposta dal ministro del tesoro su parere di una Commissione da esso nominata di concerto col ministro dell'interno e composta:

a) di un membro del Parlamento nazionale, presidente;

b) di un rappresentante del sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, vice presidente;

c) di un rappresentante di ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'interno, della guerra e del lavoro;

d) di un rappresentante dell'Opera nazionale per i combattenti;

e) di quattro membri scelti tra ex combattenti, dei quali almeno uno invalido di guerra.

Le funzioni di segretario della Commissione verranno

esercitate da un funzionario amministrativo degli uffici del Sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO — DI SCALEA — DELLO SBARBA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti decreti:

N. 492. Regio decreto 30 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si approva una modificazione all'art. 38 dello statuto dell'Associazione lombarda dei giornalisti (Società professionale e di mutua assistenza) con sede in Milano.

N. 493. Regio decreto 29 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'istruzione pubblica, viene approvato l'atto di costituzione stipulato in Catania in data 12 novembre 1921 e l'annesso statuto riguardante il Consorzio universitario fra il Comune, la Provincia e la Camera di commercio e di industria di Catania, avente lo scopo di contribuire alle spese per l'assetto edilizio e per il funzionamento degli Istituti universitari di Catania.

N. 494. Regio decreto 12 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Ferno (Milano) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 495. Regio decreto 16 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il rettore della R. Università di Bologna viene autorizzato ad accettare il legato disposto dal signor Giuseppe Rosa per l'istituzione di una Borsa di studio; detto legato viene eretto in Ente morale sotto la denominazione di « Fondazione Virginia Rosa », e ne è approvato lo statuto organico.

N. 496. Regio decreto 23 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, viene modificato lo statuto dell'Università commerciale Luigi Bocconi in Milano.

N. 499. Regio decreto 19 maggio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, viene dichiarato di seconda classe nei riguardi del dazio consumo, con effetto dal 1° novembre 1921.

N. 501. Regio decreto 19 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, viene dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di una polveriera in contrada « Arenazze » nel comune di Chieti.

N. 503. Regio decreto 30 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene approvato lo statuto organico per l'Asilo infantile di Taormina.

N. 504. Regio decreto 23 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile « Regina Elena » di Roccasparvera, viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 505. Regio decreto 30 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile di Lezza, viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 506. Regio decreto 26 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Orfanotrofio « Vincenzo Giudice, Imperia », con sede nel comune di Naro, viene eretto in Ente morale, sotto la provvisoria amministrazione della locale Congregazione di carità, con separata gestione, con riserva di approvare con successivo decreto lo statuto organico relativo.

N. 507. Regio decreto 26 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'ospizio « Magri Marianna » con sede nel comune di Belpasso, viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 508. Regio decreto 26 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'ospedale-ricovero « San Giuseppe », con sede nel comune di Dolceacqua, viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 509. Regio decreto 23 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo infantile « Vincenzo Tarantini » di Novoli, viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 510. Regio decreto 23 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'ospedale « Astorre Cascio », con sede nel comune di Colonna (Roma), viene eretto in Ente morale sotto l'Amministrazione della locale Congregazione di carità.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'11 dicembre 1921, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Rivergaro (Piacenza).

SIRE!

Nello scorso settembre a causa del grave malcontento della popolazione contro l'Amministrazione comunale per la imposizione di nuove tasse, il sindaco, la Giunta municipale e tre consiglieri comunali di Rivergaro rassegnarono le dimissioni.

Il prefetto inviò, pertanto, un suo commissrio sul posto col duplice incarico di indagare sulle irregolarità che in numerosi reclami erano state addebitate all'Amministrazione e di adoperarsi per comporre la crisi.

Poichè i tentativi in tal senso fatti sono rimasti senza effetto e tre convocazioni del Consiglio sono andate deserte col manifesto significato di solidarietà coi dimissionari, e poichè occorre d'altra parte condurre a termine gli accertamenti accennati, nonchè provvedere alla sistemazione della finanza civica, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina del R commissario.

Al che provvede, su conforme parere del Consiglio di Stato reso in adunanza del 23 novembre 1921, l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art 1

Il Consiglio comunale di Rivergaro, in provincia di Piacenza, è sciolto.

Art 2

Il signor conte rag. Umberto Chiappini è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1921

VITTORIO EMANUELE

BONOMI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale dei monopoli industriali (Privative).

Con R. decreto del 12 febbraio 1922:

Mattiello Carlo, capo di riparto tecnico nei monopoli industriali, con l'annuo stipendio di L. 5000, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, dal 1° febbraio 1922.

Con R. decreto del 12 febbraio 1922:

D'Ercole Sante, direttore amministrativo nei monopoli industriali, con l'annuo stipendio di L. 10.500, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, dal 1° gennaio 1922, con l'assegno annuo di L. 5250.

Con R. decreto del 23 febbraio 1922:

Marchiandi Giovanni, ufficiale d'amministrazione nei monopoli industriali con l'annuo stipendio di L. 4500, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, dal 1° febbraio 1922, con l'assegno annuo di L. 1500.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Con R. decreto del 12 novembre 1921:

Capitani.

Capuzzo Ferruccio, capitano in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 29 novembre 1921 e contemporaneamente richiamato in servizio dalla data medesima con decorrenza assegni dal 1° dicembre 1921.

Funari Rodolfo, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 1° agosto 1921 con anzianità assoluta e relativa sospesa, richiamato in servizio dal 1° agosto 1921 con decorrenza assegni dalla data stessa.

Pirani Luigi, capitano in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 26 ottobre 1921 e contemporaneamente richiamato in servizio dalla data stessa con decorrenza assegni dal 1° novembre 1921.

Montanari Arturo, capitano in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 2 settembre 1921 con decorrenza assegni dal 16 detto mese.

Zezon Gaetano, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è commutata per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Tavazzani Giovanni, capitano, revocato il R. decreto 13 febbraio 1921 relativo al richiamo dall'aspettativa per infermità in servizio effettivo.

Tenenti.

Giovanardi Gemello, tenente, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 17 giugno 1921, con decorrenza assegni dal 1° luglio 1921.

Bandini Domenico, tenente in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 19 ottobre 1921, con decorrenza dal 1° novembre 1921

Con R. decreto del 12 novembre 1921:

Russo Dante, tenente in aspettativa per motivi speciali. L'aspettativa anzidetta è prorogata dal 18 novembre 1921.

Personale permanente dei distretti.

Colonnelli.

Con R. decreto del 31 luglio 1921:

Carra cav. Tesco, colonnello, collocato a riposo dal 16 maggio 1921, ed inscritto nella riserva.

CORPO SANITARIO MILITARE.

Ufficiali medici.

Capitani.

Con R. decreto del 22 gennaio 1922:

Provera Giovanni, capitano medico, dispensato, a sua domanda, dal servizio attivo permanente dal 1° febbraio 1922, ed inscritto col suo grado e la sua anzianità nel ruolo degli ufficiali medici di complemento.

I seguenti capitani medici sono collocati in aspettativa per motivi speciali:

Bartolone Gioacchino — Bellomonte Filippo

Tenenti.

Marotta Leonardo, tenente medico, dispensato, a sua domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritto con il suo grado e con anzianità 1° febbraio 1917.

CORPO DI AMMINISTRAZIONE

Primi capitani.

Con R. decreto del 5 gennaio 1922:

Vanzi Torquato, primo capitano amministrazione, collocato in posizione ausiliaria per ragioni di età dal 6 novembre 1921.

Con R. decreto del 12 gennaio 1922:

Campanella Vincenzo, primo capitano amministrazione, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 17 novembre 1921.

CORPO VETERINARIO MILITARE.

Capitani.

Con R. decreto del 5 gennaio 1922:

Rotondi Lorenzo, capitano veterinario in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio effettivo dal 1° gennaio 1922.

IMPIEGATI CIVILI.

Capitecnici di artiglieria e del genio.

Con R. decreto del 31 luglio 1921:

Chiorino cav. Giuseppe, primo capotecnico di 1ª classe, collocato a riposo dal 1° agosto 1921 per anzianità di servizio e per età.

Archivisti ed applicati delle Amministrazioni militari dipendenti

Con R. decreto del 20 gennaio 1922:

Beria Augusto, applicato delle Amministrazioni militari dipendenti, collocato a riposo dal 16 gennaio 1921.

Tombaresi Francesco, applicato delle Amministrazioni militari dipendenti, collocato a riposo dal 16 gennaio 1921.

Primi ufficiali d'ordine e ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

Con R. decreto del 28 ottobre 1921:

Gironda Giuseppe, primo ufficiale d'ordine, il decreto 8 maggio 1921 è modificato nel senso che la data di decorrenza dello stipendio è stabilita dal 1° gennaio 1921.

Primi assistenti e assistenti del genio militare.

Con R. decreto del 17 marzo 1921:

Cherchi Luigi, primo assistente genio, collocato a riposo dal 1° maggio 1921 per anzianità di servizio.

Datia Giacomo, primo assistente genio, collocato a riposo da 1° maggio 1921 per anzianità di servizio.

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Stato maggiore generale del R. esercito.

Tenenti generali.

Con R. decreto del 18 ottobre 1921:

Clavarino cav. Alfeo, tenente generale, collocato a riposo a sua domanda con decorrenza dal 1° agosto 1921 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 25 aprile 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	171 73	Dinari	—
Londra	81 55	Corone jugoslave	—
Svizzera	358 54	Belgio	158 08
Spagna	288 42	Olanda	—
Berlino	7 31	Pesos oro	—
Vienna	0 26	Pesos carta	—
Praga	35 50	New York	18 43

Oro 355 61

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	71 23	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	78 23	—

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Smarrimenti di ricevute (3ª *pubblicazione*). (El. n. 29).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numeri ordinali portati dalla ricevuta: 220 — Data della ricevuta: 10 giugno 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione della ricevuta: Durante Leopoldo fu Domenico — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 315, consolidato 3.50 0[0 decorrenza 1° gennaio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 111 — Data della ricevuta: 16 novembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Livorno — Intestazione della ricevuta: Marchetti Eugenio fu Giovanni — Titoli del debito pubblico:

nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 20, consolidato 5 0[0, con decorrenza 1° luglio 1921

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 300 — Data della ricevuta: 11 febbraio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione della ricevuta: Maraglio Rosina di Giuseppe — Titoli del debito pubblico: nominativi 1— Ammontare della rendita L. 112, consolidato 3,50 0[0, con decorrenza 1° gennaio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 1° aprile 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 32).

3ª Pubblicazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Cons. 5 0[0	250311	110 —	Nasticola *Lucio* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Franco Carmela fu Giuseppe, ved. di Nasticola Giuseppe, dom. a Napoli	Nasticola *Lucia* fu Giuseppe, ecc., come contro
»	233283	150 —	Tonali *Luigi* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Teresa Bocchiola fu Luigi, ved. Tonali, dom. a Villanterio (Pavia)	Tonali *Luigia* fu Luigi, minore, ecc., come contro
3.50 0[0	766270	7 —	Medana *Cesarina* di Giuseppe, nubile, dom. in Valduggia (Novara); con usufrutto vitalizio a Medana Giuseppe fu Lorenzo, dom. come sopra	Medana *Catterina-Cesarina-Albina* di Giuseppe, nubile, dom. in Valduggia (Novara); con usufrutto vitalizio, come contro
»	766277	7 —	Medana *Luigi* di Giuseppe, dom. in Valduggia (Novara); con usufrutto vitalizio come la precedente	Medana *Secondo-Luigi-Guido* di Giuseppe, ecc., come contro
»	399168	42 —	Medana Lorenzo, *Luigi*, Fioravante e *Cesarina* di Giuseppe, minori, sotto la patria potestà del padre, dom.ti in Bertagrina frazione di Valduggia (Novara); con usufrutto vitalizio come la precedente	Medana Lorenzo, *Secondo-Luigi* Fioravante e *Catterina-Cesarina* di Giuseppe, minori, ecc., come contro
»	763331	140 —	*Saturino* Vincenzo di Giovanni, dom. a Licusati (Salerno)	*Saturno* Vincenzo di Giovanni, ecc., come contro
Cons. 5 0[0	144025	105 —	Leoni Iolanda fu Pietro, dom. a Rieti (Perugia)	Leoni Iolanda fu Pietro, *minore, sotto la patria potestà della madre Paternò Castello di Biscari Maria fu Francesco*, dom. come contro
»	228123	335 —	Giovinazzi *Mario* fu Ernesto, minore, sotto la patria potestà della madre Saltelli Maria Carmela fu Alfonso, ved. di Giovinazzi Ernesto, dom. in Roma	Giovinazzi *Carlo-Mario* fu Ernesto, minore, ecc., come contro
3,50 0[0	750240	220 50	Cantù *Natale* fu Luigi detto Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Virginia Rossi fu Pietro, ved. di Cantù Luigi, detto Giuseppe, dom. in Seregno (Milano), vincolata	Cantù *Augusto-Natale* fu Luigi, detto Giuseppe, ecc. come contro
Cons. 5 0[0	61097	630 —	Cantù *Natale* fu Luigi, detto Giuseppe, dom. a Seregno (Milano), vincolata	Cantù *Augusto-Natale* fu Luigi, detto Giuseppe, *minore, sotto la patria potestà della madre Rossi Virginia fu Pietro, ved. di Cantù Luigi, detto Giuseppe*, dom. in Seregno (Milano)

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 25 marzo 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 36)

1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Cons. 5 0[0	207814	80 —	Bacigalupo *Pierina-Maria* fu *Angelo-Luigi*, minore, sotto la patria potestà della madre Monte Teresa fu Alberto-Bartolomeo, ved. Bacigalupo, dom. in Recco (Genova)	Bacigalupo *Maria-Pierina* fu *Luigi-Angelo*, minore, ecc., come contro
»	19572	55 —	Garofolo *Ida* di Felice, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Ripa Teatina (Chieti)	Garofolo *Rosaria-Maria-Ida* di Felice, minore, ecc., come contro
5 0[0 Vecchio	814493	400 —	Anzino Giuseppina fu Giovanni, nubile, dom. a Torino Con usufrutto vitalizio a Cirio *Luisa* fu *Antonio*, nubile	Anzino Giuseppina fu Giovanni, nubile, dom. a Torino Con usufrutto vitalizio a Cirio *Luigia* fu *Giovanni*, nubile
3.50 0[0	645816	350 —	Ageno Angelo, *Antonia* e Maria fu Giacomo, minori, sotto la patria potestà della madre Battilana *Rachele* di Angelo, vedova Ageno, dom. in Recco (Genova) in parti eguali fra loro	Ageno Angelo, *Maddalena-Caterina-Antonia* e Maria fu Giacomo, minori, sotto la patria potestà della madre Battilana *Luigia-Rachele* di Angelo, ved. Ageno, dom. in Recco (Genova) in parti uguali
»	645817	350 —	Intestata come la precedente. Con usufrutto vitalizio a Battilana *Rachele* di Angelo, ved. di Ageno Giacomo, domiciliato in Recco	Intestata come la precedente Con usufrutto vitalizio a Battilana *Luigia-Rachele* di Angelo, ved. di Ageno Giacomo, dom. in Recco
Cons. 5 0[0	125307	350 —	De Felice *Carmela* fu Giovanni moglie di Taglialatela Leopoldo fu Leopoldo, domiciliata a Villaricca (Napoli)	De Felice *Teresa* fu Giovanni, ecc., come contro
»	209355	1000 —	Trifuoggi Achille di Giuseppe, dom. in Marigliano (Caserta) Con usufrutto ad *Ottalagana de Siena Assunta* fu *Nicolangelo* moglie di Ottalagana Giuseppe, dom. in Marigliano (Caserta)	Intestata come contro Con usufrutto a *de Siena Maria Assunta* fu *Nicola Maria*, moglie di *Ottalagana* Giuseppe, dom. in Marigliano (Caserta)
»	182277	1800 —	Cavalli Virginia fu *Enrico*, minore, sotto la patria potestà della madre Taricco Chiarina, ved. di Cavalli *Enrico*, dom. in Torino	Cavalli Virginia fu *Ernesto*, minore, sotto la patria potestà della madre Taricco Chiarina, ved. di Cavalli *Ernesto*, dom. in Torino
3,50 0[0	469308	140 —	De Luigi Alfonsa, Giulia, Romea ed Adriano di *Pasquale*, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dallo stesso De Luigi *Pasquale* fu Giulio, domiciliato a Milano	De Luigi Alfonsa, Giulia, Romea ed Adriano di *Innocente detto Pasquale*, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dallo stesso De Luigi *Innocente o Pasquale* fu Giulio, dom. a Milano
»	779311	38 50	*De Caneo* Gellio, dom. a Valva (Salerno)	*Rocco* Gellio di *Filomeno*, dom. a Valva (Salerno)
Cons. 5 0[0	37526	65 —	*De Canio* Gellio, dom. a Valva (Salerno)	*Rocco* Gellio di *Filomeno*, dom. a Valva (Salerno)
»	49104	345 —		
»	49105	20 —		
»	116213	85 —		
»	145212	50 —	*Gellio De Canio* dom. a Valva (Salerno)	
»	176138	290 —	*De Canio* Gellio, dom. a Valva (Salerno)	
»	177936	455 —		
»	200545	300 —	*De Caneo* Gellio, dom. a Valva	
»	211606	500 —	*De Canio* Gellio, dom. a Valva	
»	231208	420 —		
3,50 0[0	519121	350 —	Ferrari *Luisa* di Carlo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Oneglia (Porto Maurizio)	Ferrari *Maria-Luisa* di Carlo, minore, ecc., come contro
»	625051	700 —		
»	656794	700 —		

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 22 aprile 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Elenco n. 35

1ª Pubblicazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 0[0	198656	476 —	Ruata *Francesco Arturo* fu Secondo, minore, sotto la patria potestà della madre, Bassino Maria Antonia fu Giuseppe, dom. a Torino, con usufrutto a questa ultima	Ruata *Arturo Francesco* fu Secondo, minore, ecc., come contro.
»	354675	70 —	Musso *Giovanni* fu Giovanni Battista, dom. a Villanova Solaro (Cuneo)	Musso *Angelo* fu Giovanni Battista, dom. a Villanova Solaro (Cuneo).
»	5 9777	70 —		
»	579778	70 —		
»	530061	70 —		
»	304626	66 50		
»	290325	150 50	Musso *Giovanni-Angelo* fu Giovanni Battista, ecc.	
»	488376	70 —		
»	758388	17 50		
Consolidato 5 0[0	229632	110 —	Scaglione Maggiorina di Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre, *Ferro* Enrica fu Giovanni, domic. in Canelli (Alessandria), con usufrutto vitalizio a *Ferro* Enrica fu Giovanni, vedova di Scaglione Giovanni, dom. in Canelli (Alessandria)	Scaglione Maggiorina di Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre, *Ferrero* Enrica fu Giovanni, domic. in Canelli (Alessandria); con usufrutto vitalizio a *Ferrero* Enrica fu Giovanni, ecc., come contro.
	229631	325 —		
3,50 0[0	411033	35 —	Latino Camillo di Giovanni, dom. a Benevento	Latino Camillo di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. a Benevento.
Consolidato 5 0[0	4963	440 —	Melotti Giovanni ed Eugenia fu *Luigi Napoleone*, minori, sotto la patria potestà della madre, Giacomelli Emilia fu Carlo, ved.ª di Melotti *Luigi Napoleone*, dom. in Casale Monferrato (Alessandria); con usufrutto vitalizio a Giacomelli Emilia fu Carlo, ved.ª di Melotti *Luigi Napoleone*	Melotti Giovanni ed Eugenia fu *Napoleone*, minori, sotto la patria potestà della madre Giacomelli Emilia fu Carlo, vedova di Melotti *Napoleone*, dom. in Casale Monferrato (Alessandria); con usufrutto vitalizio a Giacomelli Emilia fu Carlo, ved.ª di Melotti Napoleone.
P. N. 5 0[0	9127	12400 — / 620 —	Melotti Carlo, Giovanni ed Eugenia fu *Luigi Napoleone*, minori, sotto la patria potestà della madre Giacomelli Emilia fu Carlo, ved.ª di Melotti *Luigi Napoleone*, eredi indivisi del detto loro padre, dom. in Casale Monferrato (Alessandria); con usufrutto vitalizio a Giacomelli Emilia fu Carlo, ved.ª di Melotti *Luigi Napoleone*	Melotti Carlo, Giovanni ed Eugenia fu Napoleone, minori, sotto la patria potestà della madre Giacomelli Emilia fu Carlo, ved.ª di Melotti Napoleone, ecc., come contro; con usufrutto vitalizio a Giacomelli Emilia fu Carlo, ved.ª di Melotti Napoleone.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 15 aprile 1923

Il direttore generale: GARBAZZI.

CONCORSI

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il R. decreto-legge 14 settembre 1920, n. 1269;

Visti gli articoli 20, e seguenti del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, e gli articoli 6, 7 e 8 del R. decreto 28 marzo 1922;

Visto il R. decreto 9 aprile 1922 contenente disposizioni per l'ammissione in magistratura;

DECRETA:

Art. 1.

È aperto un concorso a n. 200 posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, devono farne domanda in carta da bollo al Ministero della giustizia e degli affari di culto.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia autentica integrale dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) diploma in originale della laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno;
d) certificato generale di penalità;
e) certificato medico di sana costituzione, rilasciato da un ufficiale medico militare, o da un medico provinciale o da un medico condotto comunale.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato;

f) ritratto in fotografia, formato visita, vidimato da un Regio notaio;

g) documenti comprovanti, se del caso, che il candidato avendo prestato servizio in guerra, abbia conseguito la medaglia al valore, o sia stato insignito della croce di guerra.

Alla laurea conseguita in una Università del Regno è equiparata per coloro che appartengono alle Provincie annesse con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, la laurea conseguita in una Università dell'ex-impero austriaco anteriormente al 9 aprile 1922.

Non sono ammessi al concorso coloro che compiono gli anni 35 prima che scada il termine prescritto per presentare la domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata al procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione il candidato dimora, entro il 30 aprile 1922.

Nella domanda devono essere esattamente indicati il domicilio e la residenza dell'aspirante.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Chi appartiene all'ordine giudiziario o ad altra amministrazione dipendente dal Ministero della giustizia e degli affari di culto, è dispensato dalla presentazione dei documenti indicati nelle lettere *b)* e *d)* del precedente articolo.

È nulla la domanda presentata fuori termine.

Non può essere ammesso al concorso chi non abbia conseguito i titoli necessari prima che scada il termine per presentare la domanda.

Art. 4.

Non sono ammessi al concorso, senza pregiudizio di ogni maggiore facoltà del ministro, coloro che dalle informazioni ufficiali non risultino di moralità e di condotta assolutamente incensurate, nè coloro che siano stati preventivamente esclusi dal concorso a norma delle disposizioni finora in vigore.

Neppure sono ammessi coloro che presentatisi in due precedenti concorsi se ne siano ritirati per qualsiasi causa dopo aver preso parte a una o più delle prove scritte o orali o siano stati dichiarati non idonei per non aver riportato in esse almeno sei voti.

Art. 5.

Il concorso avrà luogo in Roma, mediante esame, secondo le norme stabilite dagli articoli 22 e seguenti del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, e dal R. decreto 9 aprile 1922 contenente disposizioni per l'ammissione in magistratura.

L'esame consiste:

1° in una prova scritta su tre temi scelti in ciascuno dei seguenti gruppi di materie:

a) diritto romano, diritto civile e diritto commerciale;

b) diritto positivo costituzionale e amministrativo;

c) diritto penale.

Due almeno dei temi debbono consistere nella risoluzione di questioni controverse ed essere formulati in maniera che il candidato dia prova, oltre che della cognizione dei principi, del criterio giuridico nell'applicarli.

2° in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie: Diritto civile, diritto commerciale, diritto amministrativo, diritto penale, diritto romano, procedura civile, procedura penale, diritto internazionale, diritto ecclesiastico e diritto costituzionale.

Gli esami di diritto costituzionale e amministrativo verseranno sugli istituti del diritto positivo vigente.

L'esame del diritto ecclesiastico si aggirerà pure esclusivamente su quanto ha rapporto col diritto positivo nazionale vigente.

Art. 6.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 29, 30, 31 maggio 1922, alle ore 9.

Art. 7.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei candidati che avranno riportato in media almeno sette decimi e non meno di sei voti su dieci in ciascuna delle prove scritte.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nel complesso delle prove non meno di 91 punti sopra 130, e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte ed orali.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di voti saranno preferiti coloro che, avendo prestato servizio in guerra, abbiano conseguito la medaglia al valore ed in via sussidiaria coloro che siano stati insigniti della croce di guerra.

Quando nessuno di questi requisiti sussista, la preferenza sarà data al più anziano di età e in caso di pari età al più anziano di laurea.

Art. 9.

Saranno nominati uditori, con decreto Ministeriale, i primi dichiarati idonei fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso, fatta eccezione per coloro che siano di età inferiore a 21 anno i quali conseguiranno la nomina quando abbiano raggiunto la detta età.

La graduatoria degli uditori sarà formata in base alla classificazione del concorso salvo per coloro che siano di età inferiore agli anni 21, i quali prenderanno posto in graduatoria alla data della loro nomina.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina, o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso, dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione.

Alle vacanze che si verificheranno successivamente, non potrà essere provveduto nel modo precedentemente indicato.

Art. 10.

A coloro che conseguiranno la nomina ad uditore giudiziario sarà corrisposta una indennità in ragione di L. 250 mensili.

Art. 11.

Dopo sei mesi di tirocinio effettivo presso i Collegi giudicanti o gli uffici del pubblico ministero o le preture, gli uditori giudiziari, previo parere favorevole dei capi di Collegio in cui hanno fatto il tirocinio e dei capi del tribunale, se lo abbiano fatto nelle preture, sono destinati a prestare servizio come vice pretori nelle preture provviste di titolari e a supplire i pretori mancanti o impediti.

Gli uditori che nel complesso delle prove scritte e orali abbiano riportato una media di voti non inferiore a otto decimi e quelli che abbiano esercitato, prima dell'ammissione in magistratura, la professione di avvocato o quella di procuratore per almeno due anni possono essere destinati a prestare servizio come vice pretori nelle preture provviste di titolare o a supplire i pretori mancanti o impediti anche dopo un tirocinio inferiore a sei mesi.

Agli uditori così destinati alle funzioni di vice pretore l'indennità indicata nell'art. 10 sarà elevata a lire seicento oltre il caro-viveri nella misura stabilita dalle norme in vigore.

Roma, 10 aprile 1922.

Il ministro
ROSSI

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.